



UNIONE SPORTIVA QUARTO asd

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Costituzione

In data 31 luglio 1926 è stata costituita in Genova - Quarto dei Mille una Società sportiva denominata "Unione Sportiva Priaruggia". Dal 12 gennaio 1947 la Società, a seguito di referendum, ha assunto la denominazione di "Unione Sportiva Quarto" e dal 4 aprile 2005 quella di "Unione Sportiva Quarto Associazione Sportiva Dilettantistica" (ASD).

Art. 2 Oggetto

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela e degli sport del mare in genere e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o Discipline Sportive Associate.



Art. 3

Sede dell'Associazione

La sede dell'Associazione è nel Comune di Genova. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune di Genova, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Art. 4

Colori e Guidone dell'Associazione

I colori dell'Associazione sono: azzurro, bianco e rosso. Il guidone dell'Associazione è azzurro e porta, dal lato dell'inferitura, lo stemma dell'antico Comune di Quarto come descritto nelle lettere patenti del 4/1/1911 (R.D. 24/10/1910) riguardanti il predetto Comune, e cioè: stemma d'argento alla croce di rosso, carica in cuore da uno scudetto, inquartato in decusse, al primo in azzurro, al secondo e terzo d'argento e al quarto di rosso.

Art. 5

Durata dell'Associazione

L'Associazione durerà fino a quando l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, non ne avrà deciso lo scioglimento, con la maggioranza prevista dall'art. 29; in tale circostanza la predetta maggioranza deciderà fra quali associazioni sportive o enti con analoghe finalità sportive devolvere i beni dell'Associazione; e' tassativamente esclusa la distribuzione tra gli Associati.

Art. 6

Categorie degli Associati

L'Associazione, alla quale possono appartenere i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, si compone delle seguenti categorie degli Associati: Onorari, Benemeriti, Vitalizi, Anziani, Aspiranti, Atleti, Cadetti/ Allievi ed Ordinari.

ONORARI sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, sono invitati dalla Assemblea a far parte dell'Associazione a titolo di onore in considerazione del loro prestigio e dei meriti acquisiti in qualsiasi campo; non sono tenuti al pagamento del contributo di buon ingresso e della quota annua di associazione.

BENEMERITI sono coloro che, per benemerenze sportive o per particolari servizi o atti di liberalità a favore dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tali; sono esonerati dal pagamento del contributo di buon ingresso e della quota associativa annua.

VITALIZI sono coloro ammessi a far parte dell'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo che abbiano versato - una tantum - un contributo pari almeno a venti volte la quota Associativa annua degli Associati Ordinari.

Sono **ANZIANI** gli Associati ordinari che hanno superato il 65° anno di età e rivestono la qualità di Associati ininterrottamente da almeno 10 anni. Essi hanno diritto ad una riduzione della quota Associativa. Per coloro che hanno raggiunto i 55 anni di associazione, tale riduzione è pari al 50% della quota.

Sono **ASPIRANTI** le persone maggiorenni che si iscrivono e partecipano a un corso di vela o di altro sport del mare promosso dall'Associazione; nell'anno successivo a quello del corso, ed ove questo completato, potranno presentare domanda di ammissione ad Associato Ordinario con le modalità e gli obblighi di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Sono **ATLETI** gli Associati che partecipano all'attività agonistica in rappresentanza dell'Associazione e siano dalla stessa tesserati alla Federazione dello sport praticato.

Sono **CADETTI/ALLIEVI** gli Associati minorenni che appartengono alle fasce di età stabilite dalle autorità nazionali per l'ammissione alle scuole di vela e/o alla attività agonistica giovanile.

Sono **ORDINARI** tutti gli Associati che non rientrano nelle categorie sopra elencate.

Art. 7

Ammissione degli Associati

Per essere ammesso ad Associato Vitalizio - Ordinario ed Atleta il candidato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta adeguatamente motivata recante i recapiti per le varie comunicazioni, nonché, ove in possesso, un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni istituzionali e/o un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni formali e/o le convocazioni assembleari, oltre che la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti. La domanda rimane affissa per un periodo di 15 giorni nella sede dell'Associazione per



l'opportuna conoscenza degli Associati, i quali sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali ragioni ostative all'ammissione.

Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza l'ammissione del candidato: un voto contrario ne esclude tre favorevoli. Il nuovo Associato dal momento di cui al successivo art. 8 assumerà tutti gli obblighi di cui all'art. 10 del presente Statuto ed in particolare quello di collaborare attivamente per il raggiungimento dello scopo associativo di cui all'art. 2 dello Statuto.

La domanda dell' Associato Cadetto Allievo minorenni deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 8

Decorrenza e durata della qualifica degli Associati

La qualifica degli Associati decorre, per le categorie contribuenti, dal giorno in cui egli versa il contributo di buon ingresso e la quota Associativa. Per le categorie esenti decorre dalla data di ammissione da parte degli Organi Associativi. Per tutti gli Associati - oltre che per le cause previste dagli art. 9 e 25 - cessa nel momento in cui rassegna le dimissioni in forma scritta. L'Associato dimissionario è tenuto egualmente al pagamento dei contributi per l'intero anno amministrativo durante il quale le dimissioni sono state presentate se pervenute successivamente alla data ultima per il pagamento di almeno metà della quota

Art. 9

Provvedimenti a carico degli Associati

Nei confronti degli Associati che violino lo Statuto, i regolamenti interni, le delibere del Consiglio Direttivo o che tengano una condotta riprovevole o indecorosa, che compromettano con il loro comportamento il buon nome dell'Associazione, dei suoi Organi Associativi o di altri Associati, possono essere adottati provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dell'Associato, previa delibera del Collegio dei Probiviri assunta a maggioranza.

Prima di adottare un provvedimento disciplinare il Collegio dei Probiviri deve invitare l'Associato a presentare nel termine di 15 giorni richiesta di udienza e/o memorie difensive.

Gli eventuali provvedimenti di sospensione e di esclusione sono comunicati all' Associato con lettera raccomandata.

Nel caso siano coinvolti sia attivamente che passivamente i membri Collegio dei Probiviri, ovvero l'organo stesso nel suo complesso, la procedura si svolgerà innanzi al Consiglio di Presidenza con le medesime modalità di cui sopra.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'Associato può ricorrere entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione innanzi alternativamente, a scelta del ricorrente, all'Assemblea Ordinaria ovvero al Consiglio di Presidenza, quest'ultimo organo salvo il caso in cui il procedimento coinvolga sia attivamente che passivamente un membro del Consiglio Direttivo ovvero detto Organo nella sua interezza.

Art. 10

Obblighi degli Associati

Gli Associati di qualsiasi categoria hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Non potrà avvalersi della qualità di Associato allo scopo di ritrarre vantaggi personali ancorché oggettivamente leciti.

I rapporti tra gli Associati devono essere improntati a reciproco rispetto.

Tutti gli Associati aventi diritto al voto rispondono personalmente e in solido, entro i limiti previsti dalla legge, di ogni e qualsiasi impegno, obbligo o responsabilità derivante agli organi dirigenti per l'attività legittimamente svolta in nome e per conto dell'Associazione in osservanza dei poteri loro conferiti dallo Statuto e dall'Assemblea.

E' fatto obbligo agli Associati di segnalare alla segreteria gli eventuali cambi di indirizzo, per poter ricevere le comunicazioni dell'Associazione.

Art. 11

Diritti degli Associati

Tutti gli Associati amministrativamente in regola hanno diritto a:

fregiarsi del distintivo dell'Associazione e alzare il guidone Associativo sulle proprie imbarcazioni;

frequentare la sede Associativa e usarne gli impianti e le attrezzature nel rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;

tutta la possibile assistenza per l'attività sportiva da essi svolta per conto ed in nome dell'Associazione

e, ad eccezione degli Associati appartenenti alle categorie Cadetti Allievi minorenni, a votare alle Assemblee; essere eletti a far parte degli organi Associativi nel rispetto delle condizioni di eleggibilità; controfirmare in qualità di proponenti le domande di ammissione ad Associato.



L'Associato non in regola con il pagamento dei contributi o della quota Associativa, non può usufruire dei beni Associativi né frequentare la sede.

Art. 12
Numero massimo degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato, salvo provvisorie restrizioni per ammissione di nuovi Associati decise dall'Assemblea o, per motivi contingenti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 13
Gli Organi Associativi

Gli organi Associativi sono:
l'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
il CONSIGLIO DIRETTIVO
il PRESIDENTE
il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14
Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e ad essa competono le scelte di indirizzo Associativo e sportivo e gli atti di straordinaria amministrazione nonché le decisioni sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari in secondo grado in alternativa al Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea si distingue in "ordinaria" e "straordinaria".

L'ASSEMBLEA ORDINARIA viene convocata almeno una volta l'anno, non oltre il mese di gennaio e alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, delle relazioni morale e sportive, per la discussione ed approvazione del preventivo di gestione per l'anno in corso ed, eventualmente, per deliberare su altri argomenti all'ordine del giorno nonché per la nomina della Commissione Elettorale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione ove siano presenti almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ed un terzo, anche per delega, degli Associati aventi diritto al voto;

in seconda convocazione (almeno un'ora dopo la prima) ove siano presenti almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed un quinto, anche per delega, degli Associati aventi diritto al voto.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata, oltreché nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, in qualsiasi momento per deliberare su questioni di straordinaria importanza e urgenza dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio dei Probiviri o, con richiesta motivata e sottoscritta, da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, salvo la maggioranza richiesta dall'art. 29, è validamente costituita ove sussistano le condizioni previste per la validità dell'Assemblea ordinaria.

Ove in seconda convocazione non si raggiunga per le delibere all'ordine del giorno che lo richiedano, il quorum previsto dall'art. 29 si procederà a votazione epistolare.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso nella sede Associativa e comunicato per posta singolarmente a tutti gli Associati, oppure in alternativa tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in sede di adesione dall'associato, ad eccezione degli Associati Cadetti/Allievi minorenni, almeno quindici giorni prima della data per la stessa fissata. Hanno diritto al voto soltanto gli Associati amministrativamente in regola con il pagamento della quota Associativa e dei servizi per l'anno amministrativo per il quale è convocata l'assemblea (anno precedente).



Il Presidente ed il Segretario delle Assemblee vengono nominati tra gli Associati presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono assunte normalmente per alzata di mano a maggioranza semplice, salvo la più larga maggioranza richiesta per le delibere di cui dall'art. 29. I verbali devono essere sollecitamente trascritti sul libro dei verbali di assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e conservati agli atti.

Agli effetti della votazione è consentito agli Associati, di delegare altro Associato avente diritto al voto e che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ogni Associato non può avere più di una delega.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri che abbiano superato almeno il 10% dei voti validamente espressi eletti mediante votazione segreta con le modalità indicate dall'art. 21 e dura in carica quattro anni.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono incompatibili con rapporti a carattere continuativo retribuiti dall'Associazione. Non appena insediato il nuovo Consiglio Direttivo deve assegnare tra i suoi componenti, con votazione a maggioranza semplice, i seguenti incarichi conferendone i relativi poteri:

- n. 1 Presidente;
- n. 1 Vice Presidente che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza, lo sostituisce;
- n. 1 Direttore Sportivo - per il Settore Vela;
- n. 1 Direttore Sportivo - per il Settore Pesca;
- n. 1 Direttore Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo potrà assegnare altri incarichi a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo amministra e organizza l'Associazione applicando lo Statuto e le delibere dell'Assemblea, redige i regolamenti interni, predispone i rendiconti economico-finanziari, decide in merito a questioni di carattere disciplinare e tutela dei diritti dell'Associazione e dei suoi componenti nei confronti di terzi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi Associato e di istituire commissioni consultive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Può essere altresì convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere - che presenta le sue dimissioni, che incorra in provvedimenti disciplinari decisi dal Collegio dei Probiviri o che trascuri il suo incarico - può essere esonerato con voto della maggioranza dei Consiglieri. Al suo posto subentra il primo degli Associati non eletti che abbia raggiunto almeno un numero di voti pari al 10% dei voti validamente espressi. Nel caso in cui non vi siano Associati eleggibili si procederà alla nomina del o dei consiglieri da sostituire mediante votazione a mezzo posta con le modalità di cui all'art. 22.

Perché le riunioni siano valide occorre che: siano state regolarmente convocate; vi partecipi almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le decisioni vanno assunte a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti contestualmente, sottoscritti dal Presidente della riunione e da almeno altri tre Consiglieri presenti e resi noti agli Associati mediante affissione di copia nella sede Associativa.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, Disciplina Sportiva Associata o Eps riconosciuti dal Coni.

Art. 16 Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dai seguenti membri del Consiglio Direttivo:

- dal Presidente,
- dal Vice Presidente,
- da almeno un "Direttore".

Esso si riunisce su convocazione del Presidente nei casi in cui si verifichi l'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo oppure quando quest'ultimo, benché regolarmente convocato, non possa deliberare per mancanza della prescritta maggioranza.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza, per essere valide, devono essere assunte all'unanimità e ratificate, appena possibile, dal Consiglio Direttivo.

I verbali del Consiglio di Presidenza sono redatti e contestualmente sottoscritti da tre Consiglieri e resi noti agli Associati mediante affissione di copia nella sede Associativa.



Art. 17 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende alla sua amministrazione e organizzazione, convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza, convoca l'Assemblea straordinaria.
Il Presidente viene eletto nelle modalità di cui all'art. 15. Con il suo voto determina la maggioranza. Può assumere provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 18 I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono due, durano in carica quattro anni e vengono eletti nelle modalità di cui all'art. 21. Essi controllano la regolarità contabile dei documenti giustificativi di spesa, riscontrano il saldo di cassa almeno tre volte l'anno effettuando i necessari controlli ed annotando risultati e rilievi sul libro dei verbali. In caso di gravi disfunzioni amministrative o irregolarità contabili devono convocare entro breve termine l'Assemblea straordinaria.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Devono accompagnare con una loro relazione il rendiconto economico presentato all'approvazione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità il Revisore effettivo sarà sostituito con le stesse modalità di sostituzione previste per il Consiglio Direttivo dall'art. 15.

Art. 19 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri che abbiano compiuto il 50° anno di età e siano Associati da almeno 10 anni; durano in carica quattro anni e vengono eletti secondo le modalità di cui all'art. 21; il suo Presidente viene nominato dagli stessi membri.

Il Collegio è investito di tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Associati ed i procedimenti di natura disciplinare in primo grado, salvo quando coinvolgano sia attivamente che passivamente i membri del Collegio stesso ovvero l'Organo nel suo complesso.

Richiama gli Organi Sociali alla osservanza delle norme statutarie e delle delibere assembleari.

In caso di totale vacanza del Consiglio Direttivo, ed ove l'Assemblea straordinaria non sia stata altrimenti convocata, il Collegio dovrà indirla al più presto per addivenire alla elezione di un nuovo Consiglio.

Qualora un membro del Collegio dei Probiviri venga a trovarsi nella impossibilità di svolgere il suo mandato dovrà essere sostituito con le stesse modalità e condizioni previste per la sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo all'art. 15.

Art. 20 La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri nominati dalla Assemblea ordinaria, dura in carica fino all'Assemblea Ordinaria successiva ed è competente per tutte le elezioni che dovessero rendersi necessarie durante la sua permanenza; nella sua prima riunione convocata dal Presidente della Società elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

La Commissione Elettorale, tenuto conto che tutti gli Associati hanno diritto di candidarsi tranne i suoi membri, deve effettuare le necessarie consultazioni, redigere ed esporre nei locali Sociali un elenco di almeno 18 nominativi candidati al Consiglio Direttivo, altro elenco di almeno 4 nominativi, candidati a Revisori dei Conti ed un terzo elenco di almeno 6 nominativi, candidati a Collegio dei Probiviri, organizzare le elezioni, effettuare gli scrutini e proclamare al termine degli stessi gli eletti.

Lo svolgimento di tali operazioni viene verbalizzato.

Della Commissione Elettorale non possono far parte i membri degli organi dirigenti in carica.

Nel caso di dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza, chiamerà in sua sostituzione un altro Associato.

Art. 21 Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri



I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri vengono eletti tra i nominativi inseriti in liste redatte dalla Commissione Elettorale.

Le elezioni si tengono a mezzo posta nei giorni fissati dalla Commissione Elettorale non oltre il mese successivo alla data di decadenza dell'Organo da eleggere.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota Associativa.

I votanti possono indicare fino ad un massimo di 9 nominativi per il Consiglio Direttivo, di due per i Revisori dei Conti e di tre per il Collegio dei Probiviri scegliendoli fra gli Associati compresi nelle liste predisposte dalla Commissione Elettorale.

Gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti e comunque non inferiore al 10% dei voti validamente espressi sono nominati nelle rispettive cariche. A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità Associativa.

Art. 22

Elezioni e votazioni a mezzo posta

Le votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri o per l'approvazione di modifiche allo Statuto che l'Assemblea straordinaria non ha potuto approvare per il mancato raggiungimento del quorum di cui al 2° capoverso dell'art. 29, avvengono a mezzo del servizio postale. Ad ogni Associato sarà trasmesso per posta l'elenco dei candidati alle cariche Associative o il progetto di modifica statutaria con le relative istruzioni. L' Associato dovrà trasmettere il suo voto per posta ovvero con consegna a mani della Commissione Elettorale nel termine e secondo le istruzioni nelle stesse indicate.

Art. 23

L'anno amministrativo

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 24

Quota di buon ingresso e quota annua di associazione

L'eventuale modifica delle quote Associative, è decisa nell'Assemblea ordinaria di bilancio, ad eccezione degli Associati atleti, Associati aspiranti e del Buono Ingresso, per i quali delibera il Consiglio Direttivo. I relativi pagamenti od almeno il 50% di essi dovranno essere effettuati entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio, il saldo entro il 30 giugno successivo.

Gli Associati ammessi dopo il 30 giugno corrisponderanno solo il 50% della quota annuale.

Art. 25

Uso dei beni Associativi

L'uso di spazi, arredi, strumenti ed ogni altro bene destinato al soddisfacimento dell'attività statutaria è libero per ciascun associato, che dovrà mantenerne l'integrità con cura e diligenza.

Quanto disponibile in quantitativo limitato e non suscettibile di semplice uso a rotazione, quali armadietti e aree per la sosta di barche, sarà assegnato dal Consiglio Direttivo secondo un criterio a graduatoria, e con la stessa modalità sarà riassegnato una volta resosi nuovamente disponibile.

Oltre alla quota Associativa, l'Associato utilizzatore di dette fattispecie sarà ogni anno chiamato ad erogare un contributo proporzionale ai costi di diretta imputazione, compresa ogni spesa di gestione dei beni demaniali in concessione. Il relativo importo sarà fissato dal Consiglio sulla base del consuntivo di spesa dell'anno precedente e sulle previsioni di interventi straordinari. I corrispettivi per l'uso di impianti, attrezzature e particolari servizi messi a disposizione degli Associati devono essere effettuati in via anticipata entro il 31 gennaio nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Per gli Associati ammessi dopo il 30 giugno il contributo di cui sopra è ridotto del 50%.

Art. 26

Gli Associati morosi

Sono considerati morosi gli Associati che entro i termini previsti dagli artt. 24 e 25, non hanno effettuato i pagamenti dovuti.

Trascorsi 30 giorni dalle scadenze di cui ai suddetti articoli, l'Associato è invitato mediante lettera A/R a regolarizzare la sua posizione, con aggravio di spese di segreteria.



Dopo ulteriori 30 giorni, previa delibera del Consiglio Direttivo, cessa di far parte della Associazione. L'Associato moroso è comunque tenuto al pagamento della quota Associativa per intero e dei servizi usufruiti.

Art. 27

Accettazione delle direttive del CONI e delle Federazioni

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché ai regolamenti delle federazioni e degli Enti di appartenenza; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni e degli Enti di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 28

Rappresentanza legale e poteri

Il Presidente in carica è il rappresentante legale dell'Associazione.

Vacante la Presidenza la rappresentanza legale sarà assunta dal Vice Presidente. Nel caso di vacanza di entrambi il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Presidente da scegliersi fra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione che può delegare, tutti od in parte, ad uno o più dei suoi membri con apposita delibera.

I poteri per il compimento di atti di straordinaria amministrazione spettano esclusivamente all'Assemblea che ne delegherà l'esecuzione al Consiglio Direttivo.

Art. 29

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria a tal fine convocata con le maggioranze previste dall'art. 14. Tuttavia, per le modifiche concernenti gli art. 2 (scopo Associativo), art. 5 (scioglimento dell'Associazione) e art. 29 (modifiche allo statuto) le deliberazioni relative saranno valide se assunte da una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti di tutti gli Associati aventi diritto al voto.

Art. 30

Vacanza del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, i rispettivi componenti rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.

Art. 31

Rinvio ai principi generali di diritto

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, le decisioni dello stesso nonché, per la miglior interpretazione delle norme qui espresse, i principi generali della legislazione in materia di Associazioni non riconosciute o delle Associazioni in genere.

Genova,

01/08/2023

22/08/2023

allegato

tu